

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

In data 18 settembre 2020 i Sig.ri Azzurra Falletta, nata a Mussomeli (CL) il 21/10/1990 residente a Casteltermini (AG) in via Giacomo Matteotti n. 86, CAP 92025, C.F. FLLZRR90R61F830L, Giusi Di Salvo nata a Palermo il 13/09/1990 e residente in Bagheria (PA), in via Francesco Borromini n.5, CAP 90011, C.F. DSLGSI90P53G273M, Carmelo Militello, nato a Mussomeli (CL) il 26/06/1988, residente a Mussomeli (CL) in via Toscana n. 7, C.F. MLTCML88H26F830H costituiscono l'Associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata "**Crescere liberamente**" avente le seguenti cariche associative:

Presidente Azzurra Falletta, C.F. FLLZRR90R61F830L;

Tesoriere Giusi Di Salvo, C.F. DSLGSI90P53G273M;

Segretario Carmelo Militello, C.F. MLTCML88H26F830H.

Con sede in Bagheria (PA) in Via Francesco Borromini n. 5; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune non necessita della variazione statutaria.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione potrà partecipare, in qualità di, socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto la prevenzione e la cura del disagio psichico nelle sue molteplici manifestazioni in bambini, adolescenti e adulti come: trattamento dei disturbi correlati ai comportamenti alimentari; sostegno e sensibilizzazione alla maternità responsabile, preparazione al parto e prevenzione depressione post-partum.

L'Associazione intende svolgere le seguenti attività strumentali al raggiungimento dello scopo sociale:

1. organizzazione di convegni e seminari;
2. campagne di informazione e sensibilizzazione;
3. realizzazione di ricerche e studi;
4. attività di documentazione;
5. ascolto, sostegno e assistenza agli utenti del punto di ascolto;
6. ascolto telefonico sulle problematiche oggetto di intervento dell'Associazione;
7. sostegno a minori, giovani, adulti per la prevenzione e la cura del disagio psicologico;
8. sostegno sanitario attraverso la creazione di una rete no profit di collaboratori con specifiche professionalità;
9. sostegno psicologico mediante piattaforme online;
10. trattamento dei disturbi dell'apprendimento; terapia ABA;
11. attività ricreative e sostegno scolastico;
12. informazione e prevenzione malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate;
13. pubblicizzazione del materiale multimediale, d'attualità, informativo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o concludere accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono rivestire la qualità di soci dell'Associazione, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

In conformità all'art.3 della legge 266/91, in caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli di maggiore età, il diritto di proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari;
- Ordinari.



a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro i quali versano la relativa quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci potrà stabilire annualmente il versamento o meno della quota annuale dovuta dai soci.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione è a carattere libero e volontario impegnando, tuttavia, gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio, deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi altresì da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, è responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti del socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia della medesima. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. La convocazione dell'Assemblea e le relative deliberazioni dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati entro sessanta giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardo pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci;
- c) su ricorso di un socio in materia disciplinare.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie viene effettuata per lettera semplice/ via e-mail nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni dalla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dagli stessi soci che l'hanno richiesta.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio Dimissionario o, in difetto, da un terzo dei soci.



ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata immediatamente ad una seconda votazione.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti i candidati alle elezioni.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntive e preventive del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;



- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed un tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o via posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessita ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi e entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni e sono particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.



Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni dalla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro adempimento a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio relativo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere - Economo

Il Tesoriere - Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 23

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dell'attività sociale.

ARTICOLO 24

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale delle Organizzazioni di Volontariato.

ARTICOLO 25

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 26

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 27

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 28

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 29

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 30

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 31

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge n 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Bagheria 18 settembre 2020

Il Presidente (Azzurra Falletta)

Il Tesoriere – Vice Presidente (Giusi Di Salvo)

Il Segretario (Carmelo Militello)

Registrato a Bagheria il **19 OTT. 2020**

al n. **544** Serie **3**

Esatte € **200,00** (**Duecento**) originali **90**



L'ADDETTO
Natalino F. **Librenti (*)**
(*) Firma su delega del **Tribunale Provinciale**
Luigi C. Agosti